

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 104/2022**del 29 aprile 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1548]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l'azienda di provenienza ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11bk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e al punto 31qk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:
«— **32021 R 1709**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;
2. al punto 11by (Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 1422**: Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021 (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1)»;

⁽¹⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.⁽²⁾ GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1.⁽³⁾ GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84.

3. al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1374**: Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 297 dell'20.8.2021, pag. 1)»;

Articolo 2

Al punto 164k (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1709**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1374 e (UE) 2021/1422 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.